Titolo

Pres. Torsello. Est. Sferrazza Corte federale d'appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell'intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilità

Descrizione

Il giudizio della Corte federale d'appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale non ha natura di *novum judicium*, ma è limitato al controllo della decisione impugnata, secondo la logica tendenziale della *revisio prioris instantiae*; ne consegue, da un lato, che il giudice di secondo grado non deve procedere al riesame dell'intero merito della controversia, né, a maggior ragione, deve pronunziarsi su domande nuove o eccezioni sollevate per la prima volta in grado di appello (a meno che esse non siano rilevabili d'ufficio), dall'altro, che il difensore dell'incolpato può certamente modificare la linea difensiva seguita innanzi al Tribunale, adattandola alle emergenze processuali del grado di appello, ma non può, in tal modo, proporre ulteriori censure non denunciate tempestivamente.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 55/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 106, comma 1, CGS;

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 055CFA del 4 marzo 2020 (A.S.D. U.G. MANDURIA SPORTO - PROCURA FEDERALE)